



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Nr. *12* del *10/02/2026* del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 12 del 10/02/2026

OGGETTO: Ricognizione dei contenziosi giudiziari al fine della quantificazione del fondo rischi su contenzioso da prevedere nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 – e.f. 2026

Il giorno Dieci del mese di Febbraio 2026, alle ore 14:00 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

N	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore Vice- Sindaco	SI (da remoto)	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Assiste collegato da remoto l'assessore: Costanzo Andrea.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario Comunale dell'Ente dott. Gennaro Campitiello, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di D.G.C. avente ad oggetto: **“Ricognizione dei contenziosi giudiziari al fine della quantificazione del fondo rischi su contenzioso da prevedere nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 – e.f. 2026”** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio I (affari generali) d.ssa Evangelista Gabriella e dal Sindaco dr. Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II Ragioneria, oltre che dell’attestazione di congruità del Revisore dei conti, d.ssa Nicoletta Rossi, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

Assiste il segretario comunale **Campitiello dr. Gennaro**;

Componenti presenti: **tre, Sindaco (in sede), Assessore Costanzo (collegato da remoto) e Assessore Murro R.B. (in sede)**;

Con voti favorevoli: **tre** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di D.G.C. avente ad oggetto: **“Ricognizione dei contenziosi giudiziari al fine della quantificazione del fondo rischi su contenzioso da prevedere nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 – e.f. 2026”** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi **rispettivamente dal responsabile del servizio I (affari generali) d.ssa Evangelista Gabriella e dal Sindaco dr. Benedetto Murro** in qualità di responsabile del servizio II Ragioneria, **oltre che dell’attestazione di congruità del Revisore dei conti, d.ssa Nicoletta Rossi**, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In prosieguo,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza del presente atto in funzione dell’approvazione del bilancio preventivo 2026-2028;

Visto l’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Componenti presenti: **tre, Sindaco (in sede), Assessore Costanzo (collegato da remoto) e Assessore Murro R.B. (in sede)**;

Con voti favorevoli: **tre** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **RICOGNIZIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIARI AL FINE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO DA PREVEDERE NEL REDIGENDO BILANCIO PREVENTIVO 2026-2028- e.f. 2026.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il Legislatore ha previsto il "**Fondo Contenzioso**" che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione della sentenza;

Evidenziato, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del "Fondo contenzioso" e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

Dato atto, altresì, che il PNA, fin dall'aggiornamento 2015 fino a quello del 2022, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando gli enti territoriali ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di "cattiva amministrazione" correlati, progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell'equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (od atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

Rilevato che la Corte Costituzionale, con le sotto richiamate sentenze, ha evidenziato la necessaria verifica sul risultato di amministrazione, quale *"parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (sentenza n. 18/2019), al fine di evitare un *"miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio"* (sentenza n.4/2020) e che al riguardo, divengono centrali le verifiche sulla separata evidenza ed alimentazione delle quote vincolate e accantonate (...): *tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate* (sentenza n. 274/2017);

Richiamato il sotto paragrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ove è previsto che: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*.

Preso atto che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Preso altresì atto che le sezioni regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli Enti Locali:

- a un *"controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite"* al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, delib. n. 229/2021/PARSE);
- ad *"un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento."*, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *"di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie."* (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR/PARI).

Rilevato che la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con propria deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che *"l'Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:*

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Ritenuto necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, avviando un processo di ricognizione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

Ritenuto opportuno, a tal fine, anche in un'ottica di *accountability*, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento da effettuarsi sugli stanziamenti del bilancio di previsione e sui fondi accantonati del risultato di amministrazione, nonché per consentire all'Organo di Revisione dell'Ente di pronunciarsi sulla congruità dei suddetti accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati;

Considerato che l'Ente, non essendo dotato di un Servizio Legale interno, ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a professionisti del libero foro;

che, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

che il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

che, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

Dato atto che il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

- rischio CERTO: accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva);
- rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%) a sua volta distinto in:
 - alto: accantonamento da un minimo del 80% ad un massimo del 90%;
 - medio: accantonamento da un minimo del 70% ad un massimo del 79%;
 - basso: accantonamento da un minimo del 51% ad un massimo del 69%;
- rischio POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 50%) a sua volta distinto in:

- possibilità elevata: accantonamento da un minimo del 40% ad un massimo del 50%;
- possibilità media: accantonamento da un minimo del 30% ad un massimo del 39%;
- possibilità bassa: accantonamento da un minimo del 20% ad un massimo del 29%;

d) rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%):

- nessun accantonamento; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa al bilancio di previsione e nella relazione al rendiconto della gestione;

Tenuto conto che le percentuali sopraindicate sono a discrezione dell'Amministrazione, tenuto conto dei riferimenti di cui alla deliberazione n. 27/2022/INPR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna citata in premessa;

Vista la D.G.C. n. 10 del 07/03/2025 avente ad oggetto: "Ricognizione dei contenziosi giudiziari al fine della quantificazione del fondo rischi su contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024" con cui si definì la situazione dei contenziosi in essere al fine della quantificazione del fondo rischi su contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 e si decise di **monitorare** il contenzioso in essere ai fini della congrua determinazione del corrispondente fondo rischi da iscrivere nel bilancio di previsione finanziario e nel rendiconto della gestione dell'Ente, avente il seguente formato;

Rilevata l'esigenza di provvedere alla ricognizione menzionata in vista della redazione del bilancio preventivo 2026-2028;

Effettuata una ricognizione aggiornata della situazione dei contenziosi in essere come riportata nella seguente tabella:

N	CONTENZIOSO	Avvocato incaricato	Grado di giudizio	Giudice adito	Valore della causa	POSIZIONE DELL'ENTE	% di soccombenza	Somma da accantonare
01	Impugnativa a d.c.c. n. 02 del 03.05.2019	Lubrano Benedetta	Primo grado	TAR Latina sez. I	24751,80	Convenuto	10	2475,18
02	Citazione risarcimento danni R.G. n. 2699/2024	Di Giorgio Manuela	Primo grado in discussione	Tribunale di Cassino	15.262,25	Convenuto	10	1526,22
03	Ricorso ex art. 414 c.p.c.	Visocchi Antonio	Primo grado in discussione	Tribunale di Cassino-sez. Lavoro RG 641/2025	14.195,31 oltre rivalutazione e interessi	Convenuto	10	1419,53
04	Atto di citazione per risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 cod.civ.	In via di assegnazione	Primo grado udienza 15.05.2026	Tribunale di Cassino-RG 641/2025	78.666,05 oltre rivalutazione e interessi	Convenuto	10	7866,60
05	Impugnativa sentenza 10941 del 21.07.2025 Trib. di Roma RG n. 8427/2022	Messore Giovanni	Secondo grado	Corte di Appello di Roma	67.124,73	Attore	10	6712,47
							Totale	€ 20.000,00

che, ai fini dell'accantonamento, si reputa prudentiale integrare il fondo contenzioso nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 di euro **10.000,00** ottenuto dal totale di € **20.000,00** desunto dall'ultima colonna della tabella esposta, al netto del fondo accantonato in sede di **rendiconto 2024** pari ad € **10.000,00**;

Ribadito che la suddetta quantificazione scaturisce dall'applicazione di un criterio di prudenza ispirato ai criteri di cui alla narrativa e dalle disponibilità di Bilancio;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del C.C. nr. **05** del **21/03/2025**, è stato approvato il bilancio di previsione **2025-2027** e la nota di aggiornamento al DUP **2025-2027**;

- con il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026;

- con deliberazione di G.C. n. **19** del **15/04/2025** di approvazione del PEG 2025-2027;

- occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo, all'approvazione del bilancio di previsione **2026/2028**, che deve essere corredato dagli allegati previsti per legge;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 48;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento dei controlli interni;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) **di dare atto** che la situazione dei contenziosi in essere al fine della quantificazione del fondo rischi su contenzioso da accantonare nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 è quella indicata nella seguente tabella:

N	CONTENZIOSO	Avvocato incaricato	Grado di giudizio	Giudice adito	Valore della causa	POSIZIONE DELL'ENTE	% di soccombenza	Somma da accantonare
01	Impugnativa d.c.c. n. 02 del 03.05.2019	Lubrano Bendetta	Primo grado	TAR Latina sez. I	24751,80	Convenuto	10	2475,18
02	Citazione risarcimento danni R.G. n. 2699/2024	Di Giorgio Manuela	Primo grado in discussione	Tribunale di Cassino	15.262,25	Convenuto	10	1526,22
03	Ricorso ex art. 414 c.p.c.	Visocchi Antonio	Primo grado in discussione	Tribunale di Cassino-sez. Lavoro RG 641/2025	14.195,31 oltre rivalutazione e interessi	Convenuto	10	1419,53
04	Atto di citazione per risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 cod.civ.	In via di assegnazione	Primo grado udienza 15.05.2026	Tribunale di Cassino-RG 641/2025	78.666,05 oltre rivalutazione e interessi	Convenuto	10	7866,60

05	Impugnativa a sentenza 10941 del 21.07.2025 Trib. di Roma RG n. 8427/2022	Messore Giovanni	Secondo grado	Corte di Appello di Roma	67.124,73	Attore	10	6712,47
							Totale	€ 20.000,00

- 2) **di monitorare** il contenzioso in essere ai fini della congrua determinazione del corrispondente fondo rischi da iscrivere nel bilancio di previsione finanziario e nel rendiconto della gestione dell'Ente;
- 3) **di approvare**, per le ragioni di cui alla narrativa, la quantificazione del fondo rischi da contenzioso da iscrivere nel redigendo bilancio preventivo 2026-2028 esercizio 2026 in euro **€ 10.000,00** da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025-fondi accantonati;
- 4) **di procedere** al costante aggiornamento dei contenziosi in essere;

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere per la redazione del bilancio preventivo 2026-2028, con separata ed unanime votazione

PROPONE DI DELIBERARE

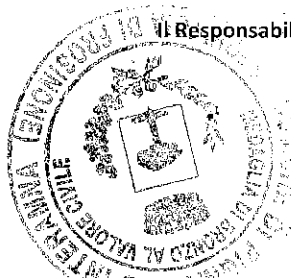
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

RICOGNIZIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIARI AL FINE DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO DA PREVEDERE NEL REDIGENDO BILANCIO PREVENTIVO 2026-2028- e.f. 2026.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 03/02/2026.

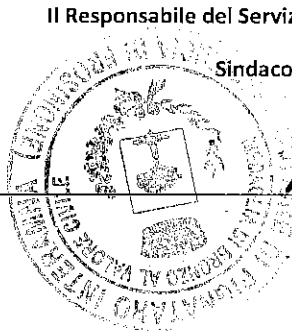


Il Responsabile del Servizio I^a (Affari generali - contenzioso)

Dott. Evangelista Gabriella

[X] In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 03/02/2026.



Il Responsabile del Servizio II^a (Bilancio - Ragioneria)

Sindaco Dott. Benedetto Murro

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F. to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 13/02/2026, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poich  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 13/02/2026.

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge

Pignataro Interamna, 12/02/2026.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

